

Allo. 20 D

COMUNE DI MONTIERI

Provincia di Grosseto

N° **A54** di repertorio

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI NEL  
CAPOLUOGO DI MONTIERI.

CONTRATTO D'APPALTO

L'anno DUEMILAUNDICI (2011) il giorno SETTE (07) del mese di DICEMBRE (12), in Montieri, presso l'ufficio tecnico comunale ubicato in Piazza Gramsci n. 4, sono personalmente presenti i signori **Dott. Arch. Riccardo Cherubini**, nato a Prato il 25.11.1973, nella sua qualità di Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Montieri e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente medesimo, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Montieri (C.F. 810670539 partita IVA 00753050533), di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune", e **Sig. Nicola Venditto**, nato a Lusciano (CE) il 02/09/1962 ed residente, in Via Manzoni s.n.c., in qualità di Legale Rappresentante della ditta **VE.MI.NI. S.r.l.** con sede in Trentola Ducenta (CE), Via Manzoni s.n.c., partita IVA 03492200617, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore".



PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. 196 del 03.06.2011 è stato approvato il *progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova Caserma dei Carabinieri nel Capoluogo di Montieri -*

*Stralcio II*, redatto dal Dott. Arch. Riccardo Cherubini;

- con determinazione n. 348 del 26.09.2011 l'appalto dei lavori in epigrafe è stato aggiudicato in via definitiva, alla ditta **VE.MI.NI. S.r.l.**, dietro un corrispettivo pari ad Euro 310.071,76, di cui Euro 9.656,30 relativi ad oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto nella misura del 25,22%;

- sono a disposizione del Comune il certificato del Casellario Giudiziale ed il certificato dei



**VE. MI. NI S.r.l.**  
**COSTRUZIONI EDILI**  
Sede Legale: Via Manzoni s.n.c.  
81038 ARCENTO (CE)  
partita IVA: 03492200617

alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:  
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla



VE. MI. NI S.r.l.  
 COSTRUZIONI EDILI  
 Sede Legale: Via Mazzoni s.n.c.  
 81038 TRENTO (TN) - A. DUCENTA (CE)  
 Partita IVA: C. 492200617

vigenti in materia ed in particolare il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145 ed il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO".

Il Comune si riserva in ogni momento la facoltà di non dare corso ai pagamenti ove l'Appaltatore non dimostri di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati e dei terzi in genere. L'Appaltatore si obbliga poi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

#### **Articolo 27 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

#### **Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore si impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.

3 della L. 136/2010. A questo proposito il conto corrente dedicato ai lavori in oggetto dall'appaltatore è indicato all'art.5 comma 2.

Il presente contratto si intende altresì risolto qualora siano accertate transazioni relative al servizio in oggetto eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.

Il Codice Unico di Progetto relativo all'intervento oggetto del presente atto è il seguente:

G25J10000120004.

#### Art. 27 – Norme finali

L'Appaltatore si obbliga ad informare immediatamente il Comune di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso di esecuzione del presente contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, ai sensi del disposto dell'art. 24, comma 1, della L.R. 13/07/2007 n. 38. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del richiamato art. 24, comma 1, della L.R. 13/07/2007 n. 38.

L'Appaltatore autorizza il Comune a fornire i dati propri e degli amministratori, anche "sensibili" come individuati dal decreto legislativo 30 Giugno 2003, n° 196, ai soggetti cui Comune vorrà rivolgersi per motivi legati allo svolgimento dei lavori di cui al presente contratto. Il presente contratto non è cedibile né pignorabile.

Le norme del presente contratto prevalgono su quelle eventualmente difformi contenute nella lettera di invito a gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Fatto in unico originale, letto e sottoscritto.

#### L'APPALTATORE

(Sig. Nicola Venjito per conto della Ditta VE.MI.NI S.r.l.)

**VE.MI.NI S.r.l.**  
**COSTRUZIONI EDILI**

Sede Legale: Via Manzoni s.n.c.  
81038 FRENTOLA DUCENTA (CE)  
Partita IVA: 03492200617

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 3 URBANISTICA, LL.PP. e Manutenzioni**

(Dott. Arch. Riccardo Cherubini)



**VE.MI.NI S.r.l.**  
**COSTRUZIONI EDILI**  
Sede Legale: Via Manzoni s.n.c.  
81038 FRENTOLA DUCENTA (CE)  
Partita IVA: 03492200617